CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

m_dg.GDAP.08/07/2026.0318092.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio V – Concorsi e Previdenza
Sezione IV – Previdenza dirigenti e comparto funzioni centrali

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole di Formazione e degli Istituti di Istruzione
Loro sedi

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
Sede

e per conoscenza

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
Sede

OGGETTO: Aggiornamento delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali.
§1 Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (biennio 2027-2028).
§2 Termini di erogazione e rateizzazione del TFS e del TFR.
§3 Previdenza complementare: Fondo "Perseo-Sirio".
§4 Aggiornamento delle posizioni previdenziali e adempimenti delle Segreterie.

Premessa e riferimenti normativi

Facendo seguito alle circolari GDAP-0086910-2015 del 3 novembre 2015 e GDAP-0016141-2025 del 14 gennaio 2025, relative alle disposizioni applicative in materia di trattamenti pensionistici e previdenziali, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del quadro normativo e procedurale alla luce dell'evoluzione legislativa intercorsa la quale, unitamente alla piena operatività delle nuove piattaforme informatiche, impone una revisione delle prassi amministrative in atto per garantire la corretta alimentazione delle banche dati e la tempestiva erogazione delle prestazioni spettanti al personale.

Al fine di ottimizzare i flussi di lavoro ed evitare eventuali ritardi nella definizione delle pratiche pensionistiche, le Segreterie del Personale sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni.

§.1 Adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (biennio 2027-2028).

1.1 Legge di Bilancio 2025: Limite ordinamentale

Come già comunicato con la richiamata circolare GDAP-0016141 del 14 gennaio 2025, l'articolo 1, commi 162 e 163, della legge 31 dicembre 2024, n. 207 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", ha* elevato il limite ordinamentale, precedentemente fissato a 65 anni, al requisito anagrafico previsto per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, che attualmente è di 67 anni.

Di conseguenza per il personale già destinatario della comunicazione di cessazione dal servizio per raggiunti limiti ordinamentali nell'anno 2025, la data di collocamento a riposo è stata posticipata al primo giorno del mese successivo al compimento del 67° anno di età.

1.2 Adeguamento alla speranza di vita (D.D. MEF 19/12/2025) - Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026)

In riferimento all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, decorrente dal 1° gennaio 2027, previsto dall'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2025, n. 199[1], è stato pubblicato il decreto direttoriale del MEF di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2025, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[1] *185. L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell'anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.*

1.3 Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 – Adeguamento requisiti pensionistici 2027-2028

Con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026, l'INPS recepisce le disposizioni della citata Legge 199/2025 e del decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, prevedendo un adeguamento graduale dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028: +1 mese nel 2027 e ulteriori +2 mesi nel 2028. Per il 2026 non sono previste modifiche.

In particolare, come desumibile dalla sottostante tabella riassuntiva, i requisiti pensionistici per gli anni 2026 – 2028 sono i seguenti:

Tabella 1 – Requisiti pensionistici 2026 -2028

	2026	2027	2028
Vecchiaia	67 anni di età e 20 di contributi	67 anni e 1 mese e 20 di contributi	67 anni e 3 mesi e 20 di contributi
Vecchiaia contributiva	71 anni di età e 5 di contributi	71 anni e 1 mese di età e 5 di contributi	71 anni e 3 mesi di età e 5 di contributi
Anticipata uomini	42 anni e 10 mesi	42 anni e 11 mesi	43 anni e 1 mese
Anticipata donne	41 anni e 10 mesi	41 anni e 11 mesi	42 anni e 1 mese
Anticipata contributiva	64 anni e 20 di contributi	64 anni e 1 mese 20 anni e 1 mese di contributi	64 anni e 3 mesi 20 anni e 3 mesi di contributi
Precoci (non gravosi)	41 anni di contributi	41 anni e 1 mese di contributi	41 anni e 3 mesi di contributi

a) Pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico salirà a 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028. Resta fermo il requisito contributivo dei 20 anni di anzianità.

Per i soggetti in regime contributivo puro (primo accredito dal 1° gennaio 1996), il requisito anagrafico per la vecchiaia con anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni sale a 71 anni e 1 mese nel 2027 e 71 anni e 3 mesi nel 2028.

b) Pensione anticipata ordinaria

Dal 1° gennaio 2027 la contribuzione richiesta passa a 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne; dal 1° gennaio 2028 salirà, rispettivamente, a 43 anni e 1 mese e a 42 anni e 1 mese.

Rimane valida la finestra mobile di 3 mesi tra la maturazione del requisito e la decorrenza del trattamento pensionistico. Per ricevere la prima rata nel 2027 occorrono, pertanto, 43 anni e 2 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne); nel 2028, 43 anni e 5 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne).

c) Pensione anticipata contributiva (contributivo puro)

Dal 2027 saranno richiesti 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva; dal 2028 i requisiti salgono a 64 anni e 3 mesi di età e 20 anni e 3 mesi di contribuzione. È in ogni caso necessario che l'importo della pensione sia pari ad almeno tre volte il valore dell'assegno sociale (circa € 1.600 nel 2025), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli.

d) Lavoratori precoci

Il requisito contributivo per la pensione anticipata sale a 41 anni e 1 mese nel 2027 e a 41 anni e 3 mesi nel 2028. Rientrano in questa categoria i lavoratori con almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni di età che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, conclusa da almeno tre mesi;
- assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente convivente in condizione di disabilità (primo grado, o secondo grado qualora i genitori/coniuge abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti);
- riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

Anche per i lavoratori precoci si applicano le c.d. "finestre mobili" previste per la pensione anticipata ordinaria.

L'INPS con circolare n. 19 del 25 febbraio 2026 ha inoltre comunicato che resta ulteriormente prorogato l'accesso alla "Ape Sociale" fino al 31 dicembre 2026, mantenendo invariati i requisiti di accesso, tra cui il compimento dei 63 anni e cinque mesi. Nessuna proroga, invece, è stata prevista per la pensione anticipata "Opzione donna" e per la pensione anticipata flessibile "Quota 103", che rimangono accessibili solo per chi aveva maturato i relativi requisiti, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Viene inoltre abrogata la norma, introdotta dalla legge di bilancio 2025, che consentiva di computare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta per la pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo.

1.4. Nuove modalità di certificazione degli emolumenti accessori e flussi telematici (DMA)

Le procedure di gestione dei trattamenti pensionistici e di fine servizio hanno subito una profonda evoluzione a seguito delle direttive INPS e dell'adozione degli applicativi digitali dell'Istituto, unico ente competente all'erogazione delle prestazioni. In tale contesto, il compito di questo Ufficio è circoscritto alla certificazione dei periodi di servizio e delle voci stipendiali fisse e continuative.

1.5 Tracciabilità automatica degli emolumenti (DMA)

Si comunica che, a decorrere dal 1° ottobre 2018, non è più consentito l'inserimento manuale (tramite l'applicativo S7 o il modello PA04) dei dati relativi agli emolumenti accessori (es. FUA, straordinari, indennità varie). Da tale data il flusso è totalmente automatizzato e i dati transitano esclusivamente per via telematica tramite la DMA (Denuncia Mensile Analitica), inviata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'INPS.

1.6 Alimentazione del flusso economico

I flussi informativi sono alimentati direttamente dalle articolazioni periferiche. Ad esempio, per il pagamento del FUA o dello straordinario, l'ufficio di appartenenza inserisce i dati gestionali e il corrispondente valore economico negli applicativi dedicati; tali dati confluiscono al Mef, che a sua volta alimenta la posizione assicurativa presso l'INPS.

§.2 Termini di erogazione e rateizzazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
(Articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 – Circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026)

2.1 Premessa normativa

Con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 198, della suddetta legge n. 199/2025, l'INPS, con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, ha ridefinito i termini di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'intervento normativo interessa esclusivamente le cessazioni dal servizio connesse al conseguimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e non si estende alle ipotesi di pensionamento anticipato. In particolare, la legge di bilancio 2026 ha ridotto da dodici a nove mesi il termine dilatorio per il pagamento del TFS/TFR per i dipendenti che maturano i requisiti pensionistici

a decorrere dal 1° gennaio 2027, limitatamente alle cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti di età.
Restano invece invariati i termini ordinari di pagamento previsti per tutte le altre tipologie di cessazione dal servizio.

2.2. Termini di pagamento del TFS/TFR

I termini di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto sono così determinati:

a) Entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio, nei casi di:
 - inabilità permanente;
 - decesso del dipendente.
b) Dopo 9 mesi dalla cessazione dal servizio, nei casi di:
 - collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età (con maturazione dei requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027).
c) Dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio, in tutti gli altri casi, quali:
 - dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
 - licenziamento;
 - destituzione;
 - risoluzione del rapporto di lavoro ad altro titolo.

2.3. Modalità di rateizzazione del trattamento

La liquidazione del TFS/TFR avviene in base all'importo lordo complessivo spettante, secondo le seguenti modalità:

a) Fino a 50.000 euro: pagamento in un'unica soluzione.
b) Da 50.000 a 100.000 euro: pagamento in due rate:
 - prima rata pari a 50.000 euro;
 - seconda rata dopo 12 mesi.
c) Oltre 100.000 euro: pagamento in tre rate:
 - prima rata di 50.000 euro;
 - seconda rata di 50.000 euro dopo 12 mesi;
 - terza rata pari al residuo dopo ulteriori 12 mesi (24 mesi dalla prima rata).

2.4. Distinzione tra TFS e TFR nel pubblico impiego

Si ritiene opportuno richiamare la distinzione tra i due principali regimi di fine servizio applicabili ai dipendenti pubblici:

a) **Trattamento di Fine Servizio (TFS)**
Si applica ai dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Il regime del TFS conserva efficacia anche in caso di successivo passaggio tra amministrazioni pubbliche, purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e il rapporto di lavoro resti a tempo indeterminato.

b) **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**
Disciplinato dal DPCM 20 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni, si applica ai dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2001, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

2.5. Personale del comparto sicurezza e personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico

Il personale del comparto sicurezza e difesa e, più in generale, dei settori non contrattualizzati, è soggetto al regime del trattamento di fine servizio (TFS). Tuttavia, in caso di transito verso un'Amministrazione appartenente a un comparto contrattualizzato - come quello delle funzioni centrali – trova applicazione il regime vigente alla data di prima assunzione a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione.

La circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025 ha, infatti, chiarito che il personale assunto a tempo indeterminato presso un'Amministrazione del comparto non contrattualizzato in data successiva al 31 dicembre 2000 e transitato presso un'Amministrazione del comparto contrattualizzato, non può conservare il regime TFS, risultando ininfluente la circostanza che il rapporto di lavoro sia senza soluzione di continuità. In tal caso, dunque, l'assunzione presso un'Amministrazione del comparto non contrattualizzato dopo il 31 dicembre 2000 e il successivo transito presso una pubblica Amministrazione del comparto contrattualizzato, comporta il passaggio al sistema del TFR per l'intero rapporto di lavoro. Tale principio trova fondamento nella disciplina introdotta dal citato DPCM 20 dicembre 1999 (e successive modificazioni), che ha previsto il passaggio al sistema di trattamento di fine rapporto (TFR) per tutti i dipendenti pubblici assunti a decorrere dal 1° gennaio 2001 e poiché, nel caso suddetto, l'intero rapporto di lavoro ricade nel periodo di vigenza di tale disciplina, non sussiste alcun titolo per la conservazione del regime previgente.

§ 3. Previdenza complementare: Fondo "Perseo-Sirio"

Il Fondo Nazionale di Previdenza Complementare "Perseo-Sirio", operativo dal 1° ottobre 2014, è stato istituito a seguito degli accordi tra l'A.R.A.N. e le Organizzazioni Sindacali per l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari (in rendita o in capitale) a integrazione dei trattamenti obbligatori erogati dall'INPS.

Il Fondo è alimentato da:

- contributo del lavoratore: minimo 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
- contributo del datore di lavoro: fissato contrattualmente all'1% della medesima base contributiva.

In base all'accordo sottoscritto tra Aran e sindacati il 16 settembre 2021, per il personale assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2019, è prevista la modalità di adesione tramite silenzio-assenso: il dipendente nei sei mesi successivi all'assunzione, può iscriversi espressamente o manifestare la propria volontà di non aderire. Qualora allo scadere dei sei mesi non esprima alcuna volontà, viene iscritto automaticamente al Fondo; tuttavia il lavoratore iscritto mediante silenzio-assenso, può esercitare il diritto di recesso entro un mese dalla ricezione da parte del Fondo della comunicazione di avvenuta iscrizione.

§ 4. Aggiornamento delle posizioni previdenziali e adempimenti delle Segreterie

Al fine di garantire la regolarità delle posizioni assicurative e la tempestività nell'erogazione dei trattamenti pensionistici e di fine servizio (TFS/TFR), si forniscono le seguenti direttive operative.

4.1 Gestione dei flussi informatici e certificazioni

A seguito della sopra detta automazione dei processi tramite la DMA (Denuncia Mensile Analitica), la modalità di certificazione degli emolumenti ha subìto le seguenti modifiche:

- è stata definitivamente cancellata la voce "certificazione emolumenti accessori" dalle richieste di integrazione documentale. Le Segreterie sono invitate a non trasmettere certificazioni cartacee per tali voci, poiché i dati transitano direttamente dal MEF-RTS all'INPS.
- Aggiornamenti post-cessazione: il flusso telematico si alimenta automaticamente anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (es. per rinnovi contrattuali o arretrati).
- Ricalcoli automatici: il dipendente non deve presentare istanza per il ricalcolo del rateo pensionistico o della buonuscita. L'amministrazione procede d'ufficio seguendo l'ordine cronologico di cessazione.

- Per tutti i dipendenti cessati dal servizio per qualsiasi causa, le Segreterie del personale dovranno provvedere a trasmettere a questo Ufficio:
 a) copia delle determine emanate dall'Istituto previdenziale (relative a computi, riscatti, ricongiunzioni, ecc.), utili sia ai fini del trattamento pensionistico che di fine servizio. Tale documentazione dovrà essere integrata dalla relativa accettazione dell'onere e dell'eventuale attestazione di avvenuto pagamento;
 b) dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, redatta in conformità all'Allegato 1.

4.2 Personale in regime "Contributivo Puro" (post-1996)

Per il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996 privo di anzianità contributiva precedente, la certezza di tale condizione è fondamentale per determinare la corretta data di collocamento a riposo per limiti anagrafici. L'assenza di contribuzione ante-1996 deve essere comprovata tramite:

1) Estratto Conto Previdenziale INPS: Documento ufficiale che attesta la decorrenza della contribuzione.
2) Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio: Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale il lavoratore dichiara di non possedere periodi assicurativi presso alcuna forma di previdenza obbligatoria prima del 01/01/1996.

4.3 Allineamento banche dati e provvedimenti giustificativi (SiGP, NoiPA, INPS)

Quest'Ufficio nella lavorazione delle posizioni dei singoli dipendenti ha avuto modo di rilevare la presenza di frequenti incongruenze tra il servizio effettivamente prestato e la posizione contributiva risultante. Tali disallineamenti tra il sistema gestionale SiGP, il portale NoiPA e i flussi INPS sono spesso dovuti alla mancanza dei provvedimenti giustificativi necessari a supporto delle variazioni di stato giuridico o economico.

Si invitano pertanto le segreterie del personale ad inoltrare i provvedimenti relativi a:

- Adesione Fondo Perseo-Sirio: Attestazione del Fondo o provvedimento di iscrizione (anche per silenzio-assenso) per il corretto allineamento delle trattenute e dei contributi datoriali.
- Variazioni di orario: Contratti di Part-time (orizzontale, verticale o misto).
- Sospensioni del servizio: Aspettative a vario titolo (famiglia, studio, motivi personali).
- Tutela della genitorialità: Congedi di maternità, paternità e congedi straordinari (ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001).

- Ogni provvedimento che abbia determinato una variazione dello stato di servizio, sospensione dal servizio, con conseguente interruzione e/o modifica della retribuzione e della maturazione dell'anzianità contributiva.

Si richiama l'attenzione dei Funzionari responsabili sulla rilevanza della corretta e tempestiva trasmissione dei dati necessari al trattamento pensionistico. La produzione dei relativi atti giustificativi è essenziale per una corretta alimentazione dei flussi informativi e sono condizioni indispensabili per la certezza del diritto del dipendente e per la celere definizione delle pratiche di pensione e di fine servizio. Eventuali omissioni o errori nella comunicazione potrebbero, infatti, esporre l'Amministrazione a giudizi di responsabilità.

Si raccomanda pertanto il rigoroso rispetto delle istruzioni contenute nella presente circolare.

Si vorrà infine assicurare la massima diffusione della presente comunicazione a tutto il personale, inclusi i dipendenti assenti dal servizio a qualunque titolo.

Nel raccomandare il puntuale adempimento si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Rita Russo

RUSSO RITA
MONICA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
07.07.2026
18:45:36
GMT+01:00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

di Certificazione e di Atto di Notorietà — ai sensi del D.P.R. 445/2000

DATI ANAGRAFICI

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Comune e indirizzo di residenza	
CAP	
Recapito telefonico	
E-mail / PEC	
Codice Fiscale	

RAPPORTO DI LAVORO

Data di assunzione	
Qualifica	
Profilo professionale	

COORDINATE BANCARIE

Istituto bancario	
IBAN	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

di Certificazione e di Atto di Notorietà — ai sensi del D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONI

In caso di risposta affermativa ("SI"), il dichiarante è tenuto ad allegare i provvedimenti, le certificazioni o le attestazioni rilasciate dagli enti competenti.

N°	Dichiarazione	SÌ	NO	Allegato richiesto (se SÌ)
1	**Servizio militare**	☐ SÌ	☐ NO	*Documentazione comprovante il servizio prestato*
2	**Servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria**	☐ SÌ	☐ NO	*Documentazione attestante il servizio svolto*
3	**Pensione privilegiata (polizia penitenziaria)**	☐ SÌ	☐ NO	*Decreto di concessione della pensione privilegiata*
4	**Servizi pregressi prima dell'immissione in servizio**	☐ SÌ	☐ NO	*Estratto conto contributivo (ECOCERT) INPS o altra idonea attestazione*
5	**Servizio in regime di part-time**	☐ SÌ	☐ NO	*Provvedimento/i di autorizzazione al part-time*
6	**Congedo straordinario art. 42 D.lgs. 151/2001**	☐ SÌ	☐ NO	*Provvedimento/i di concessione del congedo*
7	**Periodi di assenza dal servizio (maternità, aspettativa senza assegni, astensione facoltativa,**	☐ SÌ	☐ NO	*Provvedimento/i relativi ai periodi di assenza*
8	**Incremento anzianità di servizio ex Legge 388/2000**	☐ SÌ	☐ NO	*Verbale rilasciato dalla Commissione Medica competente*
9	**Domande INPS per riscatto/ricongiunzione servizi pregressi (laurea, maternità, aspettativa etc.)**	☐ SÌ	☐ NO	*Determinazioni INPS e/o attestazione di accettazione*
10	**Trattenute extra erariali (prestiti, cessioni stipendiale)**	☐ SÌ	☐ NO	*Copia del contratto di finanziamento o di cessione del quinto*
11	**Benefici Legge 336/1970 (orfano di guerra, vittima del terrorismo, ecc.)**	☐ SÌ	☐ NO	*Attestazione di iscrizione all'albo o provvedimento di riconoscimento*
12	**Adesione Fondo Pensione Complementare "Sirio Perseo"**	☐ SÌ	☐ NO	*Attestazione di iscrizione al fondo*

AVVERTENZE

Il sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000). Ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del medesimo.

Data

Firma del dichiarante